

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del ... 16.7.82 ..
con atto n... 21.....
- 2) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni ..
(Co.Re.Co.) nella seduta del n.....
- 3) È entrato in vigore il giorno

Data.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

S O M M A R I O

Articolo	D E S C R I Z I O N E
	CAPO I – NORME GENERALI
1	Oggetto del regolamento
2	Responsabilità del Comune
3	Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali
4	Organizzazione dei servizi cimiteriali
5	Obblighi del custode del cimitero
	CAPO II – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI
6	Disciplina del trasporto dei cadaveri
7	Facoltà di disporre della salma e dei funerali
8	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
9	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione
	CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI
10	Ricevimento dei cadaveri
11	Sepoltura nei giorni festivi
12	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico
13	Divieti di ingresso nei cimiteri
14	Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri
15	Riti religiosi all'interno dei cimiteri
	CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI
16	Inumazioni e tumulazioni - Normativa
17	Inumazioni e tumulazioni - Termini
18	Epigrafi
19	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
20	Inumazioni e tumulazioni - Oneri
	CAPO V – INUMAZIONI E TUMULAZIONI
21	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
22	Esumazioni ordinarie
23	Esumazioni straordinarie
24	Verbale delle operazioni
25	Incenerimento dei materiali
26	Estumulazioni
27	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
	CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
28	Lavori privati nei cimiteri
29	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri
30	Occupazione temporanea del suolo
31	Materiali di scavo
32	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
33	Opere private - Vigilanza - Coialudo
34	Concessioni private nei cimiteri
	CAPO VII – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
35	Entrata in vigore
36	Pubblicità del Regolamento
37	Leggi ed atti regolamentari
38	Abrogazione di precedenti disposizioni
39	Sanzioni
	CAPO VIII – NORME FINALI

CAPO I NORME GENERALI

- Oggetto del regolamento.

presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed aggiunte;
al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
zio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo comune.

- Responsabilità del Comune.

Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo o, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a ecc.

CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal seguente prospetto:

CATEGORIA PROFESSIONALE	Qualifica funzionale								Qualifica Dirigenziale	Totale posti di organico
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
CUSTODE										2
TOTALE				2						2

- Organizzazione dei servizi cimiteriali.

Dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato. Il funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria (U.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

- Obblighi del custode del cimitero.

Custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del

CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI

- Disciplina del trasporto dei cadaveri.

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ~~nonché lo speciale regolamento emanato sui funebri.~~

• Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più fratelli dello stesso grado, da tutti gli stessi.
L'ordine sussidario troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale e a eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

In presenza di una richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'unità territoriale locale (U.S.L.).

CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

0 - Ricevimento di cadaveri.

I cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;

b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune, per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli interessati dovranno fare apposita documentazione da presentare al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

1 - Sepoltura nei giorni festivi.

I norme, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria, il Sindaco potrà autorizzarle.

Le sepolture trasportate ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria e saranno sepolti il primo giorno feriale utile.

2 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente oroscopito:

VNT	GIORNI FERIALI				GIORNI FESTIVI			
	Mattino		Pomeriggio		Mattino		Pomeriggio	
	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore
NO								
AIO								
O								
O								
ABRE								
RE								
IBRE								
BRE								

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, tempi supplementari di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario di chiusura; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

- Divieti di ingresso nei cimiteri:

Il cimitero è vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e in condizioni comunque in contrasto con il decoro del cimitero;

- c) alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa di corte, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina militare, l'opportunità del divieto.

2 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

- nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o inconciliabile con il luogo, ed in particolare:
- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere cattivo chiassoso, cantare;
 - b) introdurre armi, cani o altri animali;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altri rioni, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare offerte di lavoro, di oggetti, distribuire carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente nacoso per l'personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - m) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.
- Divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

3 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

all'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, le quali, che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dal Sindaco.



CAPO V

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

6 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché integrative di questo regolamento.

7 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

Uttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentiti il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria (U.S.L.), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di...~~724~~..... In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Ritrascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il co. con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo ne previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 22 della legge 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8 - Epigrafi.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli islamici e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

La lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

9 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

Consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, lo ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Nella costruzione di particolari columbari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche.

Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad un testa, debbiamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria allo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

D - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, provvedosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi dei detti oneri.

Una facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Con comunque sempre carico degli interessati le forniture di materiali preziosi ed ornamenti.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

Le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Esumazione ordinaria.

Esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo:

dal 1/10 al 30/11

entro 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

re, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'indirizzo del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o riportando presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata.

Invio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative d'caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Esumazioni straordinarie.

E esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Verbale delle operazioni.

Ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti. I verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Incenerimento dei materiali.

Ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito nel cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

Salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica e dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche.

Estumulazioni.

Estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

Le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

28 - Lavori privati nei cimiteri.

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale. La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e unità aventi sede nel comune.

Esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edili che disciplinano la materia in questo

Le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edili che disciplinano la materia in questo

29 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente articolo 28 il titolare della concessione od autorizzazione medesima dovrà produrre comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

30 - Occupazione temporanea del suolo

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiale, elevazione di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.
La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da non essere confusa con le tombe.

Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tasse al primo comma, ridotte del 50%.

B1 - Materiali di scavo

materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o ci attare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

32 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori

cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro di cui al seguente pro-

Alle ore 13 dei giorni festivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.
I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.
Nel periodo dal 26 ottobre al 10 dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 33 - Opere private - Vigilanza - [redacted]

L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo [redacted] di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 34 - Concessioni private nei cimiteri.

1. Il comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglia e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguamento ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 35

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli Enti, possono impiantare in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglia e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

ART. 36

Alle sepolture precise di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 37

Le concessioni previste dall' art. 90 del D.P.R. 10/09/90 n° 265 sono a tempo determinato ed hanno la durata di 99 anni salvo rinnovo.

ART. 38

Le concessioni di loculi sono a tempo determinato ed hanno durata di 50 anni salvo proroga.

ART. 39

Il concessionario di area per la costruzione di sepolture di cui all' art. 31 deve iniziare ed ultimare i lavori di costruzione entro tre anni dal rilascio della stipula del contratto di concessione.

Il sindaco può accordare una proroga per ulteriori tre anni in caso di motivata documentata richiesta da parte del concessionario.

ART. 40

L'area data in concessione non può assolutamente essere utilizzata per fini diversi da quelli per i quali viene concessa o per fini di lucro e/o di speculazione.

ART. 41

Il diritto di uso della sepoltura privata concessa a persone fisiche è riservato o alle persone dei concessionari e dei loro familiari di quella concessa ad Enti è riservata alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 42

Su richiesta dei concessionari, il sindaco può autorizzare la tumulazione di salme per le quali i concessionari dichiarano di essere stati con loro conviventi ovvero che erano legati da particolari vincoli di stima e di amicizia.

ART. 43

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

**CAPO VIII
NORME FINALI**

- Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

- Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali e si è affidato il servizio, comunque, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

- Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria», nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia;

- Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con essa contrastanti.
Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentarie contemplate dal presente regolamento.

- Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 283, dell'art. 344 del P.U. sulle leggi sanitarie, del 22 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1937, n. 680.